



SVILUPPI NEL RAPPORTO TRA NORME COMUNITARIE ANTITRUST E IMPLEMENTAZIONE NAZIONALE

di alberto pera*

Differentemente da altri paesi europei, in cui un corpus normativo ed una prassi applicativa specifica erano stati sviluppati nella seconda metà del '900, in Italia il diritto *antitrust* ha fatto la sua comparsa solo con la legge 287/90, e si è subito caratterizzato per un rapporto simbiotico con il diritto antitrust europeo.

Ciò è stata la conseguenza di vari fattori che hanno caratterizzato la fase iniziale di applicazione della legge.

In primo luogo, naturalmente, la volontà del legislatore del '90: infatti non solo le previsioni sostanziali della legge rimandano a quelle europee, ma l'articolo 1 richiede che la loro interpretazione avvenga sulla base dei criteri fissati dalla Corte di Giustizia Europea e della prassi applicativa della Commissione. Il riferimento al corpus europeo ha quindi fin da subito orientato l'applicazione della legge da parte dell'Autorità Garante e, dopo qualche iniziale resistenza, il sindacato del giudice amministrativo.

In secondo luogo, l'ambizione dell'Autorità di rimarcare la propria

indipendenza e il proprio ruolo nel promuovere la concorrenza: l'ombrello del diritto europeo ha infatti consentito interventi fortemente innovativi, fino a giungere alla disapplicazione di normative nazionali restrittive. Infine, è stata rilevante anche l'esperienza derivante dalla stretta collaborazione che l'Autorità ha sin da subito instaurato con la Commissione, in particolare partecipando attivamente al dibattito sulla riforma del Reg. 17/64 e abbracciando l'impostazione economica nell'applicazione della normativa sostenuta dalla Commissione, che avrebbe successivamente condotto al Reg. 1/2003 e all'introduzione del criterio dell'eccezione legale. Proprio l'adozione del Reg. 1/2003, volto ad assicurare l'uniforme applicazione del diritto antitrust in Europa attraverso la prevalenza delle norme e dei criteri europei, mostra la lungimiranza della scelta a livello nazionale dell'approccio "simbiotico". Non sorprende dunque che tale novella – contrariamente a quanto avvenuto per altre

giurisdizioni – non abbia avuto in Italia una portata innovativa dal punto di vista dell'armonizzazione, pur avendo indubbiamente dotato l'Autorità di nuovi strumenti, quali le decisioni con impegni, le misure cautelari e i programmi di clemenza; strumenti peraltro destinati ad ampliarsi ancora con il prossimo recepimento della direttiva ECN+, finalizzata ad armonizzare e rafforzare ulteriormente i poteri delle autorità antitrust dei paesi UE. D'altronde, il medesimo Regolamento 1/2003 ha anche istituzionalizzato la collaborazione tra la Commissione e le autorità nazionali nell'ambito dell'European Competition Network, che è stato all'origine di interventi "congiunti" (o quantomeno coordinati) dell'AGCM con autorità di altri Stati membri in settori oggi particolarmente "caldi", come quello farmaceutico, delle piattaforme digitali e dei *big data*. Risultati virtuosi della perdurante simbiosi tra diritto europeo e nazionale della concorrenza.

*Partner di Gianni Origoni Grippo & Partners